

Scudo Fiscale 2009

FEDERICA CALOJA

09/11/2009

Sommario:

1. Premessa - 2. Chi può usufruire dello scudo? - 3. Rimpatrio o regolarizzazione? Le due vie dell'emersione - 4. Rimpatrio - 5. Regolarizzazione - 6. Misura dell'imposta - 7. La dichiarazione riservata - 8. Effetti dello scudo - 9. Redditi e plusvalenze prodotti successivamente al rimpatrio.

1. Premessa.

“ Con questo o su questo” (aut hunc aut super hoc). Come narra lo storico greco Plutarco, le madri spartane nel consegnare lo scudo ai figli che partivano per la guerra imponevano loro, con grande coraggio, di ritornare a casa con quello (cioè vittoriosi) o piuttosto morti, portati sullo scudo dai compagni superstiti.

Con simile avviso (ma rischio senz'altro minore!), lo Stato italiano offre ai contribuenti detentori di capitali all'estero il paracadute “scudo fiscale”.

L'art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n.78, in sede di conversione dalla L. 3 agosto 2009, n.102, ha riproposto il cd. “scudo fiscale” (per la terza volta nell'ultimo decennio) consentendo la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia in violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale[1] nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

La Circolare 43 dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2009 detta le istruzioni operative per aderire allo scudo e ha chiarito molti dei dubbi sollevati immediatamente dopo la sua introduzione

2. CHI PUO' USUFRUIRE DELLO SCUDO?

Quali siano i soggetti interessati è stato chiarito ampiamente: la norma è rivolta principalmente alle persone fisiche[2]. Restano esclusi gli enti commerciali nonché le società (sia di persone sia di capitali) con l'unica eccezione delle società semplici e di quelle equiparate a quest'ultime ai sensi dell'art. 5 TUIR e quindi:

- a) società di fatto non esercenti attività commerciale;
- b) associazioni senza personalità giuridica costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni.

I soggetti destinatari devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato in base a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 del TUIR[3] e dal successivo comma 2-bis[4] per quanto riguarda le persone fisiche. Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, si rimanda invece agli artt. 5, comma 3, lettera d)[5], e 73, comma 3[6], del TUIR.

L'emersione è ammessa nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente - anche in comunione, nel qual caso la dichiarazione riservata deve essere presentata da ciascuno dei soggetti interessati per la quota parte di sua competenza - e nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute per il tramite di interposta persona[7].

Nella platea dei destinatari rientrano anche i trust, a patto che non abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. In particolare, in caso di trust revocabile[8], l'operazione di rimpatrio o regolarizzazione deve essere effettuata dal disponente ossia il titolare. Lo stesso accade se il veicolo è revocabile e non ci sono indicazioni sui beneficiari. In presenza di trust irrevocabile nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi che risultano invece esercitati dai beneficiari, invece, il compito spetta al trustee.

Si precisa che il requisito della residenza deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” (2009) e che si considerano comunque residenti i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (black list).

Il requisito si acquisisce ex tunc nel corso del periodo d'imposta nel quale si verifica il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. Pertanto, sono ammessi allo scudo anche coloro che alla data di presentazione della dichiarazione non sono ancora residenti, ma che vengono ad acquisire successivamente il requisito[9].

3. RIMPATRIO O REGOLARIZZAZIONE? LE DUE VIE DELL'EMERSIONE.

Il presupposto per aderire allo scudo è la violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale nei periodi di imposta nei quali gli interessati erano residenti in Italia, si applica cioè in caso di mancata dichiarazione di attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero nel Quadro RW del Modello Unico ovvero in caso di infedele dichiarazione di dette attività, nel medesimo Quadro RW.

Vi sono due modalità:

- * regolarizzazione;
- * rimpatrio.

Va ricordato che, tenendo conto dei periodi di imposta che sono non accertabili in virtù dello scudo, è sufficiente avere commesso la violazione in uno solo di questi periodi e non necessariamente in tutti.

Le attività finanziarie e patrimoniali interessate dallo scudo sono, come in passato:

- somme di denaro;
- contratti di pronti contro termine;
- titoli;
- azioni quotate e non quotate, quote di società non rappresentate da titoli;
- titoli obbligazionari;
- certificati di massa;
- quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo a prescindere dalla residenza del soggetto emittente;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari (es: polizze vita stipulate con società estere);
- immobili;
- quote di diritti reali multiproprietà;
- oggetti preziosi;
- barche e yacht;
- opere d'arte.

Aderendo allo scudo fiscale è possibile mettere in regola tutte le attività patrimoniali e finanziarie trasferite o conservate all'estero fino al 31 dicembre 2008.

Oggetto delle disposizioni relative al rimpatrio ossia la regolarizzazione di attività in paesi che non scambiano informazioni (Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e paesi extra-ue "non collaborativi") sono le somme di denaro e le altre attività - indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente-, detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

Oggetto delle disposizioni di regolarizzazione sono invece le somme di denaro, le altre attività di natura finanziaria sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e gli yacht, semprechè suscettibili di produrre reddito e detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un paese Ue o See (Liechtenstein escluso) che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, per le quali non deve essere necessariamente disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.

Le attività detenute al 31 dicembre 2008 possono anche differire da quelle che vengono effettivamente rimpatriate o regolarizzate dal punto di vista qualitativo (ad es. al 31 dicembre 2008 il contribuente deteneva titoli in seguito venduti, l'attività rimpatriata sarà costituita dal controvalore monetario).

Va evidenziato che la circolare 43/E/2009 ha inoltre introdotto il nuovo obbligo, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, di indicazione nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Dovranno anche essere in futuro sempre indicati gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di redditi.

Le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo tra il 15 settembre ed il 15 dicembre 2009, secondo quando stabilito dal decreto. Il termine del 15 dicembre è da intendersi come ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione riservata, con il contestuale conferimento all'intermediario abilitato dell'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero, e come ultimo giorno per il pagamento dell'imposta straordinaria e ricezione della copia della dichiarazione riservata. Il comma 3 dell'art. 3-bis del decreto stabilisce che il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria.

Va sottolineato che è possibile, per il medesimo contribuente, operare il rimpatrio di alcune attività finanziarie e la regolarizzazione per altre attività sia finanziarie sia di diversa natura.

Gli intermediari abilitati sono quelli specificamente individuati dall'art.11, comma 2, lettera b), D.L. n. 350 del 2001. Si tratta, in particolare, di:

1. banche italiane;
2. società di intermediazione mobiliare (SIM) di cui all'art.1, comma 1, lettera e), del testo unico della finanza, approvato con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF);
3. società di gestione del risparmio (SGR) previste dall'art.1, comma 1, lettera o), del TUF, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
4. società fiduciarie di cui alla l. 23 novembre 1939, n.1966;
5. agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del TUF;
6. Poste Italiane S.p.A.;
7. stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

4. RIMPATRIO

a) denaro e attività finanziarie

Il denaro e le attività finanziarie detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate mediante presentazione agli intermediari abilitati di una dichiarazione riservata in cui si fornisce elencazione di tali attività e tramite la quale si conferisce a questi soggetti l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero.

Come previsto nelle precedenti edizioni, con riferimento ai redditi intermedi, ovvero a quei redditi relativi ai capitali detenuti all'estero e rimpatriati, che risultano prodotti dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione riservata, gli intermediari assumono la veste di sostituti d'imposta, senza che ciò comporti in capo all'intermediario alcun onere di controllo in merito alla congruità dell'importo dichiarato dal contribuente.

Quali sostituti d'imposta, gli intermediari saranno tenuti a presentare il modello 770, indicando solamente le attività rimpatriate e quelle relative all'imposta straordinaria, senza l'indicazione dei dati relativi al soggetto che effettua il rimpatrio, per preservarne l'anonimato. Resta solo l'obbligo della segnalazione antiriciclaggio se vi è il sospetto che le attività oggetto di scudo siano frutto di reati diversi da quelli coperti dalla sanatoria.

L'operazione di rimpatrio può altresì avvenire tramite il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie dichiarando all'Agenzia delle Dogane operazioni di importo pari o superiore ai 10.000 € secondo i dettami dell'ordinaria disciplina in materia di monitoraggio.[10]La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi.

I trasferimenti possono essere fatti anche mediante plico postale o equivalente. In tali casi la dichiarazione va consegnata a Poste Italiane S.p.A. all'atto della spedizione.

Il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l'intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le attività finanziarie.

Alle operazioni di rimpatrio è garantita la completa riservatezza dei relativi dati e le attività rimpatriate possono essere

destinate a qualunque finalità e quindi essere riallocate anche all'estero nel rispetto delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale e valutario e di tutte le altre norme che regolano operazioni finanziarie.

b) attività patrimoniali

Con riferimento alle attività patrimoniali è prevista l'ipotesi del "rimpatrio giuridico"[11] in alternativa alla cessione del bene e rimpatrio del denaro conseguito con la vendita.

Con questo strumento il bene rimane fisicamente all'estero ma viene conferito in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 la quale diviene il soggetto formalmente di riferimento del bene e, di conseguenza, si rimpatrieranno le partecipazioni.

5. REGOLARIZZAZIONE.

E' l'operazione mediante la quale si ottiene l'emersione delle attività che il contribuente intende mantenere all'estero.

Si precisa che la regolarizzazione non è consentita per le attività detenute in Paesi extra UE, quali, ad esempio, la Svizzera, Montecarlo e San Marino, nonché Liechtenstein, per le quali è prevista esclusivamente l'attività del rimpatrio poiché manca il rispetto della condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni.[12]

La procedura è la medesima prevista per il rimpatrio ma se oggetto della dichiarazione sono attività di natura finanziaria, il contribuente deve allegare alla stessa una certificazione o altra documentazione analoga (ad esempio, estratti conto bancari) rilasciata dall'intermediario estero, con data ragionevolmente ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione riservata, che sia in grado di comprovare che le attività finanziarie sono depositate o costituite presso l'intermediario medesimo e che quindi sono effettivamente detenute all'estero.

Se invece la regolarizzazione riguarda investimenti e attività di natura diversa da quella finanziaria non viene richiesta la suddetta certificazione poiché si tratta di attività che non possono essere conferite in deposito presso l'intermediario. Si renderà quindi necessaria un'apposita perizia di stima che il contribuente dovrà conservare ma non dovrà obbligatoriamente allegare alla dichiarazione riservata.

Per quanto riguarda gli immobili all'estero, in base alle precedenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate[13], questi sono "scudabili", perché vi è omissione di compilazione del quadro RW, se in tale stato l'immobile ha una tassazione analoga a quella italiana, nel senso di applicazione delle imposte erariali simili all'Irpef anche sulla rendita e sempre in caso di locazione.

6. MISURA DELL'IMPOSTA

Il momento determinante per il perfezionamento dell'operazione di scudo è il pagamento dell'imposta sostitutiva, anche se l'intermediario rilascia la copia della dichiarazione riservata dopo qualche giorno. Tale imposta, né deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo, è dovuta nella misura del 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate.

Il rendimento si presume nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione di conseguenza, l'imposta è pari al 5 per cento delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata (presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all'estero delle attività che si intendono rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito).

La circolare precisa che non è consentito lo scomputo di eventuali perdite, né il riconoscimento di ritenute o crediti, anche per imposte eventualmente subite all'estero.

7. LA DICHIARAZIONE RISERVATA

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2009 è stato approvato il modello per la redazione della dichiarazione nel quale sono indicate la natura e l'ammontare oggetto del rimpatrio.

La dichiarazione ha contenuto sintetico e sopperisce a quanto il contribuente avrebbe dovuto indicare nella propria dichiarazione dei redditi nel modulo RW.

La dichiarazione riservata conterrà la suddivisione delle attività per tipologia delle stesse e il loro ammontare, senza la descrizione analitica come chiarito dalla precedente C.M. 85/E/2001 di commento al D.L. 350/2001.

Questo documento potrà essere presentata anche dagli eredi di una persona che abbia violato le norme sul monitoraggio e che, al 31 dicembre 2008, deteneva, irregolarmente attività all'estero.

Il contribuente non è tenuto ad adottare criteri specifici di valorizzazione e potrà dunque indicare l'importo corrispondente al valore corrente delle attività ovvero al costo di acquisto delle stesse ovvero a valori intermedi.

La dichiarazione così compilata sarà sottoscritta dall'intermediario e rilasciata in copia al contribuente ed avrà funzione di prova del pagamento dell'imposta straordinaria oltre ad essere l'unico documento idoneo ad invocare gli effetti del rimpatrio e/o della regolarizzazione previsti dal decreto.

8. EFFETTI DELLO SCUDO.

L'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del D.L. n. 350 del 2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto.

La preclusione dell'attività di accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 2008. Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. La preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all'estero oggetto del rimpatrio.

I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata sono esonerati dall'obbligo di indicare le medesime attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

Le modifiche legislative apportate dal Senato hanno puntualizzato il significato di "sede giudiziaria": rimpatrio e regolarizzazione non possono costituire elemento a sfavore del contribuente in sede civile, amministrativa ovvero tributaria.

Dal momento di adesione, lo scudo garantirà una copertura quasi totale.

La non punibilità viene estesa alla dichiarazione fraudolenta e all'occultamento o distruzione di scritture contabili. Inoltre il Fisco non può procedere alla rettifica dei redditi in base al redditometro se il contribuente dimostra che la maggiore capacità di spesa deriva dalle somme rimpatriate. Restano ancora fuori dalla copertura con il conseguente rischio di autodenucia, i reati di: emissione di fatture false, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omesso versamento delle ritenute, dell'Iva, indebita compensazione. Lo scudo resta inutilizzabile nelle cause di separazione e in sede di accertamento per dimostrare l'inattendibilità delle scritture contabili.

9. REDDITI E PLUSVALENZE PRODOTTI SUCCESSIVAMENTE AL RIMPATRIO.

I redditi successivi al rimpatrio realizzati dal contribuente possono essere determinati anche derogando gli ordinari criteri di determinazione stabiliti dal TUIR[14] in quanto la modalità di attribuzione dei valori alle attività che vengono evidenziate dal contribuente nell'ambito della dichiarazione riservata è rimessa alla libera determinazione del contribuente. Il costo fiscalmente rilevante che il contribuente può assumere alternativamente è:

- il costo di acquisto (se esiste la relativa documentazione);
- il valore indicato dall'intermediario in apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.6, comma 3, D.Lgs. n.461 del 1997 purchè inferiore al valore normale determinato secondo quanto previsto dall'articolo 9 del TUIR;
- l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata.

Lo scudo fiscale offre quindi un'opportunità importante ai contribuenti che hanno avuto comportamenti omissivi in passato resa ancora più "appetibile" dal contestuale inasprimento delle sanzioni in materia di "monitoraggio fiscale". Il D.L. n. 167 del 1990 ha infatti subito modifiche all'articolo 5, commi 4 e 5 e le sanzioni amministrative sono state elevate nella misura che va dal 10 al 50 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

E' opportuno ricordare inoltre che la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria è anche punita con la confisca di beni di corrispondente valore.

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a
Creative Commons Attribution 2.5. Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza

[1] D.L. 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n.227.

[2] anche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

[3] "2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile."

[4] "2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."

[5] "d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata."

[6] "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto costituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis, in cui almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust costituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sulle stesse."

[7] v. circolare 43/E/2009 e circolare 4 dicembre 2001, n.99/E.

[8] v. circolare 48/E del 6 agosto 2007 e Risoluzione 17 gennaio 2003 n.8/E.

[9] Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2001 e n. 24/E/2002.

[10] Artt. 3 e seguenti del d.lgs. 19 novembre 2008, n.195.

[11] Si precisa che l'ipotesi di rimpatrio giuridico è consentita anche per le attività finanziarie attraverso il loro trasferimento presso l'intermediario residente (es: titoli depositati all'estero per i quali il contribuente chiede l'apertura di un deposito presso una fiduciaria residente e quest'ultima apre all'estero un conto di deposito o sub deposito presso l'ente depositario dei titoli).

[12] Art.56 del trattato 25 marzo 1957.

[13] Circolari n. 9 e 54 del 2002 e Risoluzione Ministeriale n.412 del 2008.

[14] Comma 5-bis, articolo 14, D.L. n. 350 del 2001.